



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 419/2019 SENTENZA

N. 939/2016 R.G.

N. 2359/2019 CTOM.

PUBBLICATA IL 29 APR. 2019

La Corte d'appello di Catania- Sezione Lavoro - composta dai Sigg.
magistrati:

dott.ssa Concetta Maiore

Presidente

dott.ssa Maria Clara Sali

Consigliere rel.

dott.ssa Valeria Di Stefano

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia di previdenza iscritta al n. 939/2016 R.G.A.C.L.
promossa da

**I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE**, anche in qualità di mandatario della S.C.C.I., in persona del
Presidente *pro tempore*, elett. dom. in Catania presso l'Ufficio legale della
sede provinciale, rappr. e difeso dall'avv. Domenica Di Leo, per procura
generale alle liti in Notar F. Lupo di Roma, in atti

APPELLANTE

CONTRO

QUARANTA GIUSEPPE, C.F. QRNGPP62A12C351B,
elettivamente domiciliato a Catania presso lo studio dell'Avv. Francesco
Finocchiaro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti

APPELLATO

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.

All'udienza del 9.4.2019, esaurita la discussione orale, la causa è stata
decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

Fig

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21.7.2016, il Tribunale di Catania, pronunciando sul ricorso proposto da Quaranta Giuseppe avverso l'avviso di addebito n. 59320140001705266000, accoglieva l'opposizione, ritenendo maturato il termine di prescrizione ex lege n. 335/95, in assenza di prova di tempestivi atti interruttivi, atteso che esso aveva ricominciato a decorrere dalla denuncia del lavoratore, presentata in data 10.11.1999, di cui si dava atto nella sentenza n. 1752/2007 del Tribunale di Catania, passata in giudicato.

Con ricorso depositato in data 4.11.2016 l'ente previdenziale interponeva appello, insistendo nel rigetto dell'opposizione. Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado.

L'appellato Quaranta instava per il rigetto del gravame, siccome infondato.

Acquisito il fascicolo di primo grado e concesso termine per note, all'udienza del 9.4.2019 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume l'ente impositore, in sintesi, che il Tribunale, nel ritenere maturato il termine di prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di avviso di addebito, ha violato il giudicato esterno di cui alla sentenza *inter partes* n. 1752/ 2007 del Tribunale di Catania, nonché erroneamente interpretato ed applicato le norme di cui alla legge n. 335/1995 in tema di prescrizione dei contributi previdenziali e le norme generali del codice civile in tema di interruzione della prescrizione, avendo omissso di considerare che l'Inps aveva formulato domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali nei confronti del Quaranta Giuseppe nel giudizio n. 2179/2003 R.G. e di valutare i successivi interruttivi documentati, quali ad esempio la denuncia del lavoratore del 2011 e la diffida interruttiva del 2013.

L'appello è fondato.



Per come pacifico, i contributi e le sanzioni oggetto dell'avviso di addebito opposto attengono alla gestione lavoratori dipendenti e riguardano il periodo dal gennaio 1990 al settembre 1999.

E' opportuno ricordare che, l'art. 3, comma 9, della legge 335/1995, statuisce che: *"Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:*

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

La Suprema Corte, più volte intervenuta in materia, ha chiarito che la denuncia del lavoratore, quand'anche non specifica (cfr Cass. n. 24946/2015), è idonea a conservare il termine decennale, divenuto quinquennale a decorrere dall'1.1.1996 (Cass. n. 24946/2015, Cass. n. 618/2015), purchè, quanto ai contributi del periodo fino al 31.12.1995, intervenga nel corso del quinquennio dalla loro scadenza (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 15296/2014).

Tanto premesso in via di principio, occorre evidenziare che nel caso in esame assume rilievo decisivo la circostanza che la sentenza n. 1752/2007 del Tribunale di Catania, pacificamente passata in giudicato, fa stato tra le parti dell'odierno giudizio, avendo l'ente previdenziale partecipato al

processo unitamente all'odierno appellato, per come si desume dalla sentenza prodotta in primo grado dalla difesa dell'ente.

L'oggetto principale del giudizio iscritto al n. 2179/2003 era infatti l'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali relativi al periodo lavorativo dal 1985 al settembre 1999, ai fini del riconoscimento, in favore del ricorrente Puglisi Salvatore, del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116, secondo comma, c.c.

Secondo quanto accertato nella predetta sentenza, il lavoratore Puglisi Salvatore ha documentato di aver presentato denuncia in data 10.11.1999 all'ente Inps (pagina 4), con conseguente mantenimento del termine di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, sia per il periodo dal gennaio 1990 al 31.12.1995 che per quello successivo.

Nella sentenza si dà altresì atto che l'ente Inps, chiamato in giudizio, ha chiesto condannarsi Quaranta Giuseppe, regolarmente costituito, al pagamento dei contributi previdenziali e delle sanzioni aggiuntive nei limiti della prescrizione (pagine 2, 3 della sentenza), per come sostiene appunto la parte appellante.

Il Tribunale, ritenuta provata sussistenza e durata del rapporto di lavoro dipendente, ha accolto la domanda risarcitoria per il periodo dal 1985 al 1989 e l'ha respinta per il periodo dal gennaio 1990 al settembre 1999, ritenendo che i contributi di quest'ultimo periodo non fossero ancora prescritti per effetto della denuncia del lavoratore.

Orbene, i predetti accertamenti (peraltro del tutto condivisibili) sono passati in giudicato e non possono essere diversamente decisi nell'odierno giudizio, posto che la sentenza n. 1752/2007, come sopra visto, fa stato tra le odiere parti.

Va ora ricordato che, ai sensi dell'art. 2943, commi 1 e 2 del codice civile “

1. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si

inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. 2. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio", mentre, ai sensi del successivo art. 2945 c.c., "Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. 2. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio".

Ne consegue, per quel che qui interessa, che la domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali del predetto periodo formulata dall'ente impositore nel corso del giudizio n. 2179/2003 ha interrotto la prescrizione con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato della sentenza e ciò a prescindere dalla data di deposito della comparsa di costituzione, posto che l'effetto interruttivo della domanda è rimasto "sospeso" fino al passaggio in giudicato della sentenza (un anno dalla pubblicazione, in assenza di prova della notifica).

Dal 28.6.2008 ha dunque iniziato a decorrere il nuovo termine decennale, che è stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione, avvenuta nel 2014 (e, ancor prima, dalla notifica della diffida del 20.6.2013, contenente il conteggio analitico dei contributi dovuti, anno per anno, pervenuta all'indirizzo del destinatario in data 26.6.2013, con gli effetti di cui all'art. 1335 del codice civile).

Va poi osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellato, è del tutto irrilevante l'omessa pronuncia sulla domanda dell'Inps da parte del Tribunale, atteso che l'unico caso in cui l'effetto interruttivo ha effetto istantaneo e non permanente è quello dell'estinzione del giudizio (art. 2945, comma 3, c.c.) e ciò in quanto l'estinzione del giudizio palesa il disinteresse del creditore al recupero del credito.

Ed infatti la Suprema Corte ha ritenuto che anche una domanda inammissibile ha l'effetto interruttivo di cui agli art. 2943 e seguenti del

codice civile (cfr Cass. S.S. U.U. n.1516/2016), proprio in quanto il legislatore dà valore all'esercizio del diritto da parte del creditore (mediante la notifica di una domanda giudiziale ovvero mediante domanda proposta nel corso di un giudizio ovvero mediante atto stragiudiziale) e non alla sentenza, diversamente dalla fattispecie di cui all'art. 2953 c.c., in tema di *actio iudicati*, a mente del quale è necessario che vi sia stata una pronuncia che accerta il diritto azionato.

In altre parole, l'art. 2943 del codice civile contempla una serie di atti interruttivi (giudiziali e stragiudiziali) provenienti dal creditore e all'art. 2945 c.c. ne modula gli effetti (istantanei o permanenti), dando rilievo alla manifestazione di volontà del creditore di esercitare il diritto.

Infine, l'altro motivo di opposizione formulato in primo grado (difetto delle condizioni per l'imposizione contributiva), sul quale l'appellato insiste a pagina 18 della comparsa di costituzione, appare pretestuoso, posto che, per come sopra visto, la pretesa di che trattasi trae fondamento dalla sentenza n. 1752/2007, con la quale è stata appunto accertata la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro del lavoratore dipendente Puglisi Salvatore.

Alla luce delle su esposte considerazioni, l'opposizione va respinta.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta (studio, introduttiva, decisionale).

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando:

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione all'avviso di addebito n. 59320140001705266000 proposta da Quaranta Giuseppe;

condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4015,00, per il primo grado ed in euro 4.758,00 per questo grado, oltre rimborso forfetario.

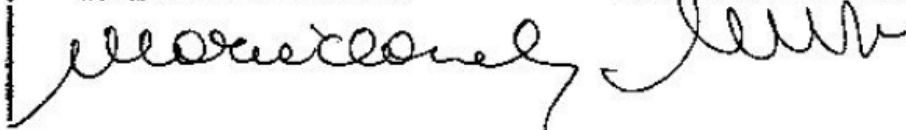
Così deciso in Catania, il giorno 9.4.2019, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte d'Appello.

Il Consigliere Estensore

dott.ssa Maria Clara Sali

Il Presidente

dott.ssa Concetta Maiore



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

29 APR. 2019



Il Direttore Amministrativo
Prase Vincenzo Chiosso